



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

P.za Remo Bertoncini 1 – 56022 - Provincia di Pisa

SETTORE III - “TECNICO”
SERVIZIO AMBIENTE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FRUIZIONE DELLE AREE DI SGAMBATURA PER CANI

ALLEGATO “A” alla Delibera di Consiglio Comunale n.57 del 19.09.2018

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle aree di "sgambatura per cani" presenti sul territorio comunale, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono ed al fine di garantire il benessere dei cani.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) *Area di sgambatura per cani*: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani", ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori al fine di garantire il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
- b) *Proprietario/Conduuttore*: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina e debitamente vaccinati, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alla suddetta area di sgambatura.

Art. 3 - Principi generali della regolamentazione

L'area di sgambatura per cani è caratterizzata, al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria, in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Le strutture sono anche provviste di aree separate dove poter slegare il cane a seconda delle dimensioni dello stesso, al fine di evitare pericoli o aggressioni a danno dei cani di piccola taglia. Su ogni area verranno poste le indicazioni delle destinazioni e delle caratteristiche di uso delle stesse.

Art. 4 - Oneri e obblighi del Comune

Il Comune, in proprio o tramite opportune convenzioni con associazioni o altri soggetti privati, provvede periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione ed alla disinfezione.

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambamento per cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti il comportamento dei fruitori o problemi di ordine igienico sanitario nonché in generale per motivi di interesse generale.

Art. 5 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

L'accesso all'area di sgambatura è consentito esclusivamente ai proprietari/conduuttori ed ai cani regolarmente iscritti all'Anagrafe Canina e deve essere modulato in funzione delle esigenze del proprio animale e degli animali altrui. L'animale deve essere mantenuto sotto il controllo del proprietario/conduuttore il quale è sempre e comunque responsabile del benessere e della conduzione dell'animale ed è responsabile civilmente e penalmente verso terzi (persone, animali e cose), per gli eventuali danni causati dal cane in affidamento. L'accesso all'area di sgambatura deve essere

valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo dell'area deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduuttori.

All'interno dell'area di sgambatura:

- a) I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani dal guinzaglio purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani;
- b) ogni conduuttore è responsabile del proprio cane; per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore è tenuto a valutare l'opportunità di accedere e permanere con il proprio cane in base agli altri cani già presenti. Nel caso di cani con problemi comportamentali, li stessi devono essere dotati di museruola e/o guinzaglio.
- c) I proprietari/conduuttori ed i propri cani possono permanere nell'area di sgambatura per un periodo massimo di trenta minuti nel caso in cui altri cani, incompatibili con la permanenza di altri esemplari già all'interno dell'area, stiano aspettando di accedere; a tal fine, se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai trenta minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, i proprietari/conduuttori interessati ad accedere possono chiedere a quelli già all'interno di fuoriuscire, assieme ai propri cani, dall'area, sì da consentire un altrettanto periodo di sgambatura del cane del soggetto richiedente;
- d) Qualora si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari/detentori dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;
- e) I minori di anni sedici possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati da un maggiorenne e se nell'area è presente solamente il proprio cane. I maggiori di sedici anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati da un maggiorenne anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà o in loro possesso;
- f) Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area. L'accesso non è altresì consentito ai cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani. Al verificarsi di tali episodi i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenere il cane costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito;
- g) Ai proprietari/conduuttori dei cani è fatto obbligo di avere con sé un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina e di esibirlo a richiesta delle autorità competenti e degli organi di Polizia;
- h) Ai proprietari/conduuttori dei cani in possesso del patentino di cui al comma 4 art. 1 Ordinanza Ministero della Salute 3 Marzo 2009, è fatto obbligo di esibirlo a richiesta delle autorità competenti e degli organi di Polizia;
- i) In tutta l'area di sgambatura cani sono incentivate, con lo scopo di evidenziare la loro intelligenza e la loro agilità, le attività educative e sportive intese a favorire l'integrazione del cane nella società (tipo Agility Dog), o comunque a discipline che implicino armonia tra il cane e il suo conduuttore, nei limiti di salvaguardia delle finalità dell'area stessa e per permetterne una fruizione completa;
- j) E' fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di raccogliere eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori. A ulteriore garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura e del vialetto d'accesso, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide;
- k) E' fatto obbligo ai proprietari/conduuttori di cani, entrando ed uscendo dall'area di sgambatura, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli di accesso.

- l) E' fatto divieto di gettare rifiuti sul suolo e di danneggiare gli arredi, le attrezzature e le piante presenti nell'area

Art. 6 - Apertura dell'area

Salvo diverse disposizioni, le aree di sgambatura sono aperte negli orari stabiliti dal Comune con apposito provvedimento, resi noti mediante l'affissione di apposita segnaletica. Il Comune può altresì decidere l'apertura delle aree al di fuori degli orari previsti per consentire lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative legate agli animali, o la chiusura delle stesse per consentire lavori di manutenzione straordinaria, disinfezioni generali o altri validi motivi.

Art. 7 – Divieti specifici

E' vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose salvo che non sia loro riservata una determinata area.

E' vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art.3 Ordinanza Ministero della Salute 3 Marzo 2009.

Al fine di evitare fenomeni di competizione fra i cani, è vietata la somministrazione di cibo agli stessi all'interno dell'area di sgambatura. E' altresì vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo secondo la definizione di cui all'art. 47 del Nuovo Codice della Strada, nonché velocipedi e macchine per uso di bambini, acceleratori di andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi espressamente autorizzati e delle macchine per uso di invalidi rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie.

Parimenti è vietato introdurre nell'area qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato.

E' vietata la creazione di situazioni che costituiscono fonte di sovra-eccitazione per i cani.

E' vietata la lotta e qualsiasi altra spiacevole azione nei confronti dei cani. I proprietari/conduuttori dei cani devono vigilare al fine di evitare tali situazioni.

Art. 8 - Attività di vigilanza e sanzioni

La violazione delle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva ogni eventuale e ulteriore responsabilità civile e penale, è punita, ai sensi di legge, con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00, secondo la procedura di cui alla legge 24.11.1981 n°689 e successive modifiche ed integrazioni.

La vigilanza relativa all'applicazione delle norme stabilite con questo Regolamento è affidata alla Polizia Municipale, nonché a tutti gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria ASL è incaricato di svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza previste dalla normativa vigente.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi i termini previsti per legge.